

**COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE**  
**(Provincia di Pescara)**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 35 del Reg.	<b>OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2020 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.</b>
Data 29/12/2021	

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18,45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto; Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. D'ANGELO Antonio	X	
2. DE GREGORIO Francesco	X	
3. MONTEPARA Katia	X	
4. RONZONE Assunta	X	
5. DI FAZIO Pasquale	X	
6. MASTRODICASA Selenia	X	
7. ZAPPACOSTA Luigi Roberto	X	
8. COLANGELO Alessandro		X
9. DE LUCA Daniele		X
10. CACCIATORE Sandro		X

Assegnati n. 11
In carica n. 10

Presenti n. 7
Assenti n. 3

Dato Atto della presenza degli Assessori Esterni: Lino Sciambra e Lorenzo Petrilli. Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: :

⇒ Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Dott. De Gregorio Francesco.

⇒ Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Claudia Arduino.

La seduta è PUBBLICA. Nominati scrutatori i Sigg: =

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ha espresso il parere favorevole.

La presente seduta di Consiglio comunale viene effettuata con le modalità previste dall'art.73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.*

### **ATTESO:**

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020.

**SPECIFICATO** che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

### **RICHIAMATI:**

- la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/09/2017;
- la revisione ordinaria delle società partecipate, ex art. 20 del T.U.S.P., approvato con delibera del Giunta Comunale n. 41 del 22.12.2018;
- la revisione ordinaria delle società partecipate, ex art. 20 del T.U.S.P., approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 16.12.2019;

- la revisione ordinaria delle società partecipate, ex art. 20 del T.U.S.P., approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 28.12.2020;

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**SOTTOLINEATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO**, che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni, per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**EVIDENZIATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

**PALESATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO PRESENTE** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO**, che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come di seguito:

DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA	Partecipazione Diretta / Indiretta	Azione
ACA spa in house providing	1,45%	Diretta	Mantenimento
Ambiente Spa	0,034%	Diretta	Mantenimento
GAL Terre Pescaresi	0,05	Diretta	Mantenimento
Pescarainnova Srl in liquidazione	1,00%	Diretta	Liquidazione
Hydrowatt S.p.A.	0,58%	Indiretta tramite ACA S.p.A.	Mantenimento
Risorse Idriche s.r.l. in liquidazione	1,45%	Indiretta tramite ACA S.p.A.	Liquidazione

Ecologica s.r.l. in liquidazione	0,017%	Indiretta tramite Ambiente S.p.A.	Liquidazione
----------------------------------	--------	-----------------------------------	--------------

Atteso che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, ad eccezione che per la Soc. Pescarainnova s.r.l. per la quale la vendita della partecipazione detenuta, disposta nei precedenti piani, non è andata in porto e, pertanto, ne è stato disposto lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione come da delibera consiliare n. 26 del 24-09-2021;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

Con voti : Presenti 7, Favorevoli 7, Contrari 0, Astenuti 0

### DELIBERA

- DI APPROVARE** la ricognizione al **31 dicembre 2020** delle società in cui il Comune di San Valentino in A.C. detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nei cui confronti le azioni poste in essere sono le seguenti:

DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA	Partecipazione Diretta / Indiretta	Azione
ACA spa in house providing	1,45%	Diretta	Mantenimento
Ambiente Spa	0,034%	Diretta	Mantenimento
GAL Terre Pescaresi	0,05	Diretta	Mantenimento
Pescarainnova Srl in liquidazione	1,00%	Diretta	Liquidazione
Hydrowatt S.p.A.	0,58%	Indiretta tramite ACA S.p.A.	Mantenimento
Risorse Idriche s.r.l. in liquidazione	1,45%	Indiretta tramite ACA S.p.A.	Liquidazione
Ecologica s.r.l. in liquidazione	0,017%	Indiretta tramite Ambiente S.p.A.	Liquidazione

2. **DI PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione, ad eccezione che per la Soc. Pescarainnova s.r.l. per la quale la vendita della partecipazione detenuta, disposta nei precedenti piani, non è andata in porto e, pertanto, ne è stato disposto lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione come da delibera consiliare n. 26 del 24-09-2021;
3. **DI PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione ed unanime, favorevole

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE**  
**( Provincia di Pescara )**

o\*o\*o\*

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2020 DELLE PARTECIPAZIONI  
PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

*San Valentino in A.C., 24/12/2021*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (Dott. Fabrizio NERONE)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

*San Valentino in A.C., 24/12/2021*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (Dott. Fabrizio NERONE)

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

**Il Presidente**  
F.to DE GREGORIO Francesco

**Il Segretario Comunale**  
F.to ARDUINO Anna Claudia

---

Prot. N. 424

Lì, 27/01/2022

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi.

**Il Segretario Comunale**  
F.to ARDUINO Anna Claudia

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- ⇒ È stata affissa all'Albo Pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza reclami;
- ⇒ È divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_  
Decorso dieci giorni dalla data di pubblicazione;  
Dalla residenza comunale, lì \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
F.to \_\_\_\_\_

---

E' copia conforma all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 27/01/2022



**Per il Segretario Comunale**  
SANVALENTINO I.R.C.  
ISTITUTO AMMINISTRATIVO